

*Il Presidente*

Roma, 21 Giugno 2019  
prot.U/074/2019

Ai sigg. Presidenti Gruppi Prov.li SILB-FIPE  
E p.c. Alle Associazioni e Sindacati P.E.  
LORO SEDI

**Oggetto: LEGITTIMO IL DIVIETO DI INGRESSO DEI MINORI IN DISCOTECA**

In questi giorni si sta dibattendo intorno alla legittimità della scelta operata da alcuni titolari di discoteche che hanno vietato l'ingresso dei minori nei loro locali.

La discussione è nata a seguito delle proteste di una mamma di fronte al diniego di far entrare le figlie minorenni in discoteca (sic!)

A questo proposito va, evidenziato che non esiste una prescrizione normativa puntuale che vieti l'ingresso ai minori in discoteca, ma le ragioni vanno ricercate nei principi generali dell'ordinamento giuridico.<sup>1</sup>

Nello specifico la normativa che qui interessa è quella riguardante il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori.

Com'è noto il sistema giuridico prevede due tipologie di sanzioni per i casi che la violazione del divieto riguardi i minori di anni 16 o i maggiori di tale età.

Nel primo caso la violazione è punita con una sanzione penale (art. 689 del codice penale) e una sanzione amministrativa (art. 14/ter della legge 125/2001)

---

<sup>1</sup> Vedi art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale

accompagnata dalla sanzione afflittiva della sospensione dell'attività da quindici giorni a tre mesi, in caso di iterazione della violazione, applicabile dal giudice penale ai sensi dell'art. 24 della legge 689/81, nel caso non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta.

Nel secondo caso la condotta vietata è punita con la sola sanzione amministrativa.

Oltre alle predette sanzioni corre l'obbligo sottolineare che, a mente dell'articolo 10 del testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese, in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata.

Caso che ricorre nella fattispecie in scrutinio.

Nello specifico la Corte di Cassazione, in più occasioni<sup>2</sup>, ha avuto modo di precisare che la fattispecie in esame ha natura di reato di pericolo e impone una effettiva e necessaria diligenza nell'accertamento dell'età del consumatore che non può essere soddisfatta né dalla presenza nel locale di cartelli indicanti il divieto di erogazione di bevande alcoliche ai minori, né limitandosi a delegare il controllo dell'età degli avventori a terzi o a prendere atto della risposta del cliente sul superamento dell'età richiesta ove ciò non corrisponda al vero.

La Suprema Corte di legittimità ha, poi, precisato che il predetto obbligo grava, innanzitutto, sul soggetto che gestisce l'esercizio commerciale sul quale grava una peculiare responsabilità in quanto il precetto lo ha collocato in una specifica posizione di garanzia a tutela di interessi diffusi.<sup>3</sup>

Ne consegue che la valutazione dei parametri di imputazione - negligenza ed imprudenza - viene assunta con severità, non potendo il gestore delegare, né al personale dipendente, né a terzi, l'accertamento della effettiva età del consumatore, ma dovendo, invece, egli vigilare affinché i lavoratori alle sue dipendenze svolgano con la dovuta diligenza i loro compiti ed osservino scrupolosamente le istruzioni al riguardo loro fornite<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup> ex multis. Sez. 5, 2/12/2010, n. 7021, Cass., sez. 5, 5/5/2009, n. 27916, Cass., sez. 5, 26/6/2013-20/11/2013 n 46334, Cass., sez. 5, 11/6/2018 n 26582).

<sup>3</sup> (cfr. Cass. Sez. 5, 5/5/2009, n. 27916, B., Sez. 5, 6/11/2012, n. 4320, Sez 5, 11/6/2018 n. 26582).

<sup>4</sup> (cfr. Sez. 5, n. 46334 del 26/06/2013, , Sez 5, 11/6/2018 n. 26582).

Le medesime conclusioni possono trarsi per quanto riguarda la violazione della norma giuridica sopra richiamata, che costituisce illecito amministrativo.

E' del tutto evidente che l'imprenditore, ai sensi dell'art. 2082 del codice civile, adotterà l'organizzazione aziendale più consona all'esercizio della sua impresa, che sarà determinata sulla base del complesso produttivo, formato da persone e beni strumentali (locali, materie prime, merci, ecc)

Così il gestore di una discoteca con 100 persone di capienza e due dipendenti addetti alla somministrazione potrà decidere di consentire l'ingresso ai minori ritenendo di essere in grado di controllare personalmente i suoi dipendenti addetti al bar, così come, invece, un altro gestore di una discoteca con 1000 persone di capienza e con alcuni punti di somministrazione, ai quali sono impiegati diversi addetti, potrà decidere di vietare l'ingresso ai minori in quanto, non essendo egli dotato del dono dell'ubiquità, riterrà di non poter controllare personalmente tutte le postazioni e i relativi addetti contemporaneamente (ad impossibilia nemo tenetur)

La scelta aziendale dell'imprenditore sarà cioè indirizzata alla migliore opzione organizzativa perché la situazione di pericolo (la sola somministrazione di alcol ai minori senza l'effettiva assunzione) non si verifichi con tutte le conseguenze del caso, sub specie di illecito penale o amministrativo, a lui imputabile, come abbiamo visto, anche, per colpa lieve.

Per quanto riguarda l'art. 187 del regolamento TULPS, che impone l'obbligo della prestazione " a chiunque la domandi e ne corrisponda il prezzo" (R.D. 6.5.1940. n. 635) si ritiene che, da un lato, non sia applicabile ai locali di pubblico spettacolo<sup>5</sup> e, dall'altro, sconti la primazia delle predette norme primarie.

Relativamente al primo aspetto segnalato va evidenziato che L'art. 187 del R.D. 6.5.1940, n. 635 è contenuto nel paragrafo 15 del decreto, che tratta degli "esercizi pubblici" quali bar, alberghi, ristoranti, pensioni, ecc., ma non v'è traccia di una siffatta disposizione nel paragrafo 14 relativo agli "spettacoli e trattenimenti pubblici.

A questo proposito deve considerarsi che "il tenore letterale delle disposizioni rappresenta il primo fondamentale canone interpretativo di ogni norma" (Cons. Stato, sez. V, 15.5.2013, n. 2629) e l'art 187 è testualmente riferito al "pubblico esercente" ed inserito, come innanzi rilevato, nel paragrafo 15 del Regolamento del T.U.L.P.S., relativo agli "esercizi pubblici". La "ratio" della norma sembra essere quella di garantire, in via generale, la fruizione di servizi ritenuti "essenziali" per la clientela, quali il vitto e l'alloggio, erogati in esercizi ove normalmente non v'è alcuna formalità di accesso.

---

<sup>5</sup> Cfr. conforme parere dell'avv. Pecora in [www.marilisabombi.it](http://www.marilisabombi.it) "l'art. 187 del Regolamento TULPS"

La disposizione appare pertanto estranea – e non solo per la sua collocazione nel paragrafo 15 del R.D. 635/40 – ai locali di pubblico spettacolo e trattenimento, ai quali si accede, normalmente, previo pagamento di un biglietto e dove non è ravvisabile un’offerta di servizi caratterizzata da quella “essenzialità” nei termini innanzi rilevati.

A confermare la obiettiva diversità tra gli “esercizi pubblici” di cui al paragrafo 15 del Regolamento del T.U.L.P.S. e i locali ove si tengono “spettacoli e trattenimenti pubblici” disciplinati dal paragrafo 14 del medesimo Regolamento, v’è la constatazione che, anche, il Codice Penale contemplava l’apertura senza licenza di un “esercizio pubblico” con la disposizione dell’art. 665 (abrogato dall’art. 13 del d.lgs. 13.7.1994, n. 480) mentre sanzionava l’attività abusiva di un “luogo di spettacolo e trattenimento pubblico” con l’art. 666 (depenalizzato dall’art. 449 del d.lgs. 30.12.1999, n. 507).

Naturalmente, la ritenuta estraneità dell’art. 187 del R.D. 635/40 ai locali di spettacolo e trattenimento non può condurre, innanzitutto, a considerare legittime forme di discriminazione da parte dei gestori nel “selezionare” i clienti fondate su criteri quali sesso, razza, credo politico-religioso, condizioni personali e sociali.

Con riferimento, infine, al secondo aspetto evidenziato deve rilevarsi che una norma di secondo grado, come il regolamento in disamina, ceda, obbligatoriamente, il passo alle norme primarie che disciplinano la medesima fattispecie quando la stessa non abbia, come nel caso di specie, il compito di dettare norme specifiche per la loro, effettiva, messa in pratica.

Alla luce di questa indefettibile premessa si ritiene, pertanto, che la scelta di vietare l’ingresso ai minori praticata da alcuni gestori di discoteca sia **assolutamente legittima** in quanto conforme ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Cordiali saluti

Maurizio Pasca

